CAMERA DEI DEPUTATI N. 1596-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **AMATUCCI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori COSATTINI, GRISOLIA, MANCINI, ADINOLFI, RAJA e MERLIN UMBERTO

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

***nella seduta del 12 ottobre 1950** (Stampato n. 1306)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 ottobre 1950

—

Impugnabilità per cassazione delle sentenze dei conciliatori

Presentata alla Presidenza il 6 giugno 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le modificazioni e le aggiunte al Codice di procedura civile disposte con il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, e ratificato dal Parlamento, con la legge 14 luglio 1950, n. 581, all'ultimo comma dell'articolo 35 che ebbe a modificare gli articoli 339 e 340 del codice di procedura civile approvato con il decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, dispone che « le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire 2000, sono inappellabili tranne che per difetto di giurisdizione o di incompetenza ».

Tale ultima disposizione è modificatrice, come si è detto, dell'articolo 339 del codice di procedura civile del 1940 che dichiarava inappellabili le sentenze del conciliatore quando il valore della causa non eccedeva le lire 600.

Nella disposizione dell'articolo 42 del cennato decreto-legislativo n. 483, nel sosti-

tuire il testo degli articoli 360 e 361 del Codice di procedura civile, ha stabilito che le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore possono essere impugnate con ricorso in Cassazione:

1°) per motivi attinenti alla giurisdizione

2°) per violazione delle norme sulla competenza quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3°) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;

4°) per nullità della sentenza o del procedimento;

5°) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Poiché tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono avere il secondo grado di giudizio specie quando essi, per espressa disposizione di legge, sono esclusi dal gravame di appello, in data 5 ottobre 1954 venne presentata, dai senatori Cosattini ed altri, la proposta di legge n. 1306 diretta ad escludere dalla disposizione dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, modificata dall'articolo 42 della legge 14 luglio 1950, le seguenti parole: « escluse quelle del conciliatore ».

La II Commissione permanente del Senato, nell'esaminare le proposte di legge ritenne più opportuno sostituire alla formulazione dell'articolo unico fatto dai proponenti, un'altra formulazione che dal punto di vista tecnico-legislativo si manifesta più completa e precisa.

Tale formulazione è stata anche approvata dalla III Commissione permanente della Camera dei Deputati ed essa, oltre alla dichiarazione che le sentenze definitive del conciliatore, dichiarate dalla legge inappellabili, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, stabilisce che tale ricorso deve essere preceduto da un deposito eguale alla metà di quello prescritto per i ricorsi contro le sentenze del Pretore.

La proposta di legge, onorevoli colleghi, che viene sottoposta alla vostra approvazione, è diretta a riparare una omissione nella quale si era incorsi e, pertanto, si ha fiducia che darete ad essa il vostro favorevole suffragio.

AMATUCCI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le sentenze definitive del conciliatore, dichiarate dalla legge inappellabili, possono essere impugnate per cassazione.

Il ricorso deve essere preceduto, per il caso di soccombenza, da un deposito uguale alla metà di quello prescritto per i ricorsi contro le sentenze del pretore.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.